

RG n. 97-2/22
SENT. N. 153/2023
REP. N. 166/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV

riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Antonino La Malfa Presidente rel.
dott. Angela Coluccio Giudice
dott. Fabio Miccio Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 5.10.22 presentava ricorso presso questo tribunale per l'accesso ad uno strumento di composizione della crisi, chiedendo la concessione dei termini di legge e l'adozione delle misure protettive; alla scadenza del termine stabilito dal tribunale la società presentava rinuncia al precedente ricorso e proponeva domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, che veniva rubricato al n. 97-2/22.

Esponava la società in questo secondo ricorso l'esistenza di una debitoria totale di euro 1.389.818 rispetto alla quale era proposto l'accordo con l'Erario, l' e l' , per debiti per euro 1.309.297 a fronte di debiti complessivi per euro 1.389.818; in sostanza, gli accordi riguardano il credito fiscale, in relazione al quale è stata presentata domanda di transazione per il pagamento del complessivo importo di euro 123.203 e previdenziale, col pagamento del complessivo importo di euro 45.752, da versarsi in cinque rate annuali; in relazione a tali crediti la società depositava unitamente al ricorso la prova dell'invio all'agenzia delle entrate e agli enti previdenziali della domanda di transazione fiscale e previdenziale; risulta dagli atti l'iscrizione del ricorso al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 40 CCI.

Va premesso che lo schema di fondo del funzionamento degli accordi di ristrutturazione non è cambiato nel passaggio dalla legge fallimentare al codice della crisi, poiché in entrambi i casi prospetta una fase di trattative - in cui la società debitrice negozia con i creditori i tempi ed i modi della ristrutturazione del debito sulla base del piano attestato (v. art. 63 CCI, "Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione" ed art. 61 comma 2 che parla di avvio delle trattative negli accordi ad efficacia estesa); ad essa segue la presentazione presso il tribunale dell'accordo raggiunto e della documentazione di supporto ed infine la fase dell'omologazione, previa decisione delle opposizioni eventualmente presentate nel termine di 30 giorni.

Tale scansione procedimentale e temporale risulta necessaria e non derogabile, proprio perché costituisce l'intima struttura dell'istituto, che si qualifica appunto come atto negoziale stipulato (e perfezionato) con una certa percentuale dei creditori che deve essere idoneo a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei, nei termini previsti dall'art. 57, comma 3, CCI; ne consegue che in assenza del perfezionamento del negozio



coi creditori aderenti non sussisterebbe in sé alcun accordo che possa essere sottoposto al tribunale per l'omologazione.

Va quindi da sé che nei casi in cui venga presentato in tribunale un "accordo" che non contiene l'adesione della prescritta percentuale dei creditori non resterebbe altro al tribunale che prendere atto che un accordo vero e proprio è in realtà assente e dichiarare l'inammissibilità della domanda.

Queste considerazioni, proprio perché relative alla struttura propria dell'istituto, rimangono pienamente valide anche nel caso in cui all'accordo si accompagna la transazione fiscale o previdenziale (che, come detto sopra, è espressamente previsto vengano concordate in corso di trattative); anche in tal caso, quindi, è necessario che la presentazione dell'accordo in tribunale sia preceduta dall'adesione degli uffici erariali alle proposte formulate, poiché in caso contrario non vi sarebbe un accordo sul quale possano essere formulate le opposizioni e poi incentrare il giudizio di omologazione.

Un'apparente sfasatura temporale avviene nel caso di cram down di cui all'art. 63, comma 2 bis, CCI, con richiesta dell'omologazione in assenza di adesione all'accordo da parte degli uffici erariali, poiché in tale ipotesi stabilisce l'art. 63, comma 2, ultimo periodo CCI che *"Ai fini del comma 2-bis, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione"*; poiché in ogni caso la fattispecie propria dell'accordo deve essersi consolidata al momento in cui questo viene depositato in tribunale, necessariamente in tal caso il debitore deve essersi attivato in precedenza inviando la proposta di transazione fiscale o previdenziale in anticipo, in modo da poter accertare che l'ufficio non ha aderito entro il termine di 90 giorni; solo in tal caso, invero, il proponente può legittimamente affermare che non è pervenuta tempestiva adesione dell'ufficio e può chiedere che il tribunale omologhi l'accordo ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis, CCI in mancanza dell'adesione.

Nel caso in esame, si rileva che ha depositato in tribunale il ricorso per l'omologazione dell'accordo in data 10.1.2023, in assenza del consenso degli uffici erariali e quando ancora non era decorso il termine di 90 giorni rispetto al deposito delle proposte di transazione fiscale e previdenziale, avvenute anch'esse in data 10.1.23; ne consegue l'inammissibilità del ricorso, in mancanza di un accordo sul quale provvedere (conf. Trib Catania, 19 gennaio 2023).


Si provvederà a parte sull'istanza di fallimento pendente.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 1.3.2023.

Il Presidente est
Dott. Antonino La Malfa



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria

02 MAR 2023

Roma, il

Il Cancelliere Esperto
Giuseppe Fabrizio Zito

